



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI

Il Giudice di Pace della sezione civile di Trapani, Dott. Vincenzo Vitale
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 689/20 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi vertente

TRA

Sanclemente Vito, nata a Erice il 01.04.90, rappresentato e difeso dall'avv. Michele La Francesca

opponenti

CONTRO

Prefettura di Trapani, in persona del Prefetto pro-tempore

opposto

Oggetto : opposizione a sanzione amministrative ex L. 689/81.

Conclusioni : come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 25.6.20, il sig. XXo impugnava l'ordinanza del Prefetto della Provincia di Trapani n. M_IT_PR_TPSPC 00015966 12/05/2020 AREA III, notificata il 9.6.20, con cui veniva disposta la revoca della patente di guida, a seguito dell'accertamento pregresso di infrazione al codice stradale (art. 176 co. 19-22 C.d.S.), effettuato con verbale n. 700015655467 elevato dalla Polstrada di Castelvetro il 30.11.2017.

Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza prefettizia, pervenuta a distanza di circa tre anni dalla violazione, senza il rispetto del termine di 90 giorni, prescritto dall'art. 2 della Legge 241/90.

Evidenziava inoltre l'ulteriore danno, derivante dalla necessità di dover conseguire una nuova patente di guida, per la quale occorre un termine di due anni.

Orbene, dall'analisi dei motivi esposti, e verificata la documentazione acquisita, non si ritiene giuridicamente accoglibile l'opposizione di che trattasi.

In subiecta materia, soccorre una recentissima pronuncia della Suprema Corte (cfr., Cass. Civ. sez. II, sent. n. 7026/2019) che, decidendo un caso assolutamente analogo a quello testè esaminato, ha chiarito che non è *“configurabile un interesse del sanzionato ad una immediata notifica del provvedimento di revoca della patente, per il cui adempimento la legge infatti non prevede alcun termine”*: in particolare, i giudici nomofilattici hanno rilevato *“l'erroneità della sentenza (d'appello, n.rd.r.) laddove ha ritenuto causa di nullità del provvedimento impugnato il ritardo con cui era stato notificato, in ragione degli effetti negativi di esso sul diritto dell'interessato a conseguire una nuova patente di guida, rilevando in contrario che, in mancanza di un termine perentorio stabilito dalla legge per l'emissione e la notifica del provvedimento di revoca, l'eventuale ritardo intercorso tra l'emissione della sanzione e la sua notifica potrebbe al più esaurire i suoi effetti nel riconoscere all'interessato la possibilità di chiedere anticipatamente il nuovo titolo abilitativo, ma non può comportare, in mancanza di prescrizioni in tal senso, la nullità della sanzione”*.

Alla luce delle suesposte considerazioni, va dunque rigettata l'opposizione proposta, in quanto giuridicamente infondata.

Stante la specificità della controversia, si ritiene tuttavia che ricorrano i presupposti processuali per compensare le spese processuali.

P. Q. M.

Visti gli artt. 22 e 23 della Legge 689/81, e succ. modif. ;

Rigetta il ricorso proposto da XX, come sopra rappresentato e difeso, in data 25.6.20, in quanto giuridicamente infondato.

Conseguentemente, convalida l'ordinanza del Prefetto della Provincia di Trapani n. M_IT_PR_TPSPC 00015966 12/05/2020 AREA III, notificata il 9.6.20, con cui si dispone la revoca della patente di guida a carico del ricorrente.

Spese processuali compensate.

Così' deciso in Trapani il 14.9.20.

**Il Giudice di Pace
Dott. Vincenzo Vitale**